ORIENTAMENTI - ATTUALITÀ

SANDRO FÙRFARO

Segni dei tempi: pregiudizi e svarioni in tema di partecipazione dell'imputato all'udienza

SOMMARIO: 1. Due decisioni di tenore strano. – 2. Il pregiudizio dietro l'angolo. – 3. Gli svarioni semantici. – 4. Gli svarioni ermeneutici: *a)* le analogie impossibili. – 5. Segue: *b)* l'invenzione della *eccezionalità*. – 6. La confusione sul diritto dell'imputato di partecipare all'udienza.

1. Due decisioni di tenore strano

È noto che la Corte di Assise di Palermo che sta giudicando mafiosi e politici per la c.d. trattativa Stato-mafia, con due diverse ordinanza si è espressa sul diritto dell'imputato di partecipare al processo allorquando debba essere acquisita la testimonianza del Capo dello Stato presso il Quirinale. Con la prima ordinanza, ha disposto che all'audizione non partecipino gli imputati e personalmente le altre parti private, ritenendo applicabile al caso l'art. 502 c.p.p., in quanto, a detta della Corte, l'art. 205 c.p.p. non solo non prescrive alcunché in ordine alle modalità concrete della testimonianza del Capo dello Stato ma, al co. 3, stabilisce a contrario la comparizione con le forme ordinarie allorquando debba essere compiuto un confronto o un atto ricognitivo. Con la seconda, sollecitata da una richiesta degli imputati volta ad ottenere la loro presenza al compimento dell'esame, ai sensi dell'art. 502, co. 2, ult. parte c.p.p., ha ritenuto che tale norma, in quanto derogatoria del principio generale secondo cui nel caso di assunzione a domicilio di una testimonianza gli imputati sono rappresentati dai rispettivi difensori (art. 502, co. 2, prima parte), non è analogicamente applicabile all'ipotesi di cui all'art. 205 c.p.p., ostandovi la regola di cui all'art. 14 prel. in tema di norme eccezionali.

Altro ancora ha detto questa seconda ordinanza, evocando, per un verso la peculiarità del luogo dove deve essere svolto l'esame e la tutela costituzionale del domicilio (art. 14 Cost.), l'immunità di cui gode quella sede e, dulcis in fundo, il fatto che la presenza fisica degli imputati, nel caso in esame, era esclusa anche laddove l'udienza fosse stata tenuta presso il palazzo di giustizia, vigendo la disposizione dell'art. 146-bis disp. att. c.p.p. in tema di soggetti che partecipano solo in videoconferenza. Alla richiesta del p.m. che, nel contemperamento dei diversi interessi ma nel rispetto delle regole del giusto processo aveva individuato proprio nella partecipazione in videoconferenza degli imputati la soluzione al problema, l'ordinanza ha poi risposto proponendo un concetto di udienza che, in verità, risulta del tutto ignoto alla scienza proces-

suale: quello, secondo cui l'udienza non solo è un tutt'uno col luogo in cui essa è normalmente tenuta ma è da considerare tale soltanto se svolta in quel luogo, per cui, siccome il co. 6 dell'art. 146-bis disp. att. c.p.p. prevede la partecipazione a distanza soltanto per il compimento dell'attività che si svolge nell'aula di udienza, manca una norma positiva che consenta di azionare la videoconferenza laddove l'attività processuale si svolga al di fuori dell'aula d'udienza.

Una particolare notazione l'ordinanza ha riservato alla confutazione dei rilievi che p.m. e parti private avevano avanzato in ordine alla necessità che fossero rispettate le norme di rango costituzionale o a queste assimilate – in particolare quella *ex* art. 6 C.e.d.u. – sulla partecipazione dell'imputato al suo processo. In merito a tale aspetto, l'ordinanza, evidentemente confondendo i diversi diritti in discussione, ha osservato, per un verso, che la giurisprudenza, anche costituzionale, è attestata sul principio secondo cui il diritto alla pubblicità dell'udienza non è assoluto ma affievolisce a seconda delle esigenze del caso concreto; per altro verso, che l'intervento personale degli imputati va commisurato alle modalità di esercizio della difesa, le cui forme sono rimesse alla discrezionalità del legislatore che, quindi, può graduare e diversificare l' esercizio del diritto di difesa a seconda dei momenti del processo.

Ricapitolando, per la Corte di Assise palermitana: a) l'acquisizione della prova presso il Quirinale non è disciplinata quanto alle concrete modalità di svolgimento di essa; b) per tale ragione è applicabile al caso la disposizione ex art. 502 c.p.p. sull'esame a domicilio del testimone; c) la disposizione di garanzia prevista dal co. 2 ult. parte di tale norma, che fa salva la presenza dell'imputato all'espletamento della prova qualora egli lo richieda, non è però applicabile in quanto ritenuta norma eccezionale rispetto alla regola generale prevista dalla prima parte della stessa disposizione; d) il diritto dell'imputato di partecipare all'udienza oscilla (non si saprebbe come altro dire) tra quella relativo alla pubblicità dell'udienza e quello di difesa

2. Il pregiudizio dietro l'angolo

È chiaro che la Corte di Assise di Palermo avrà avuto valide ragioni per escludere gli imputati dalla partecipazione ad un atto del processo a loro carico. Ciò vero, però, qualcosa – anzi, troppo di più – non torna. E non soltanto in relazione alle evidenti confusioni tra i vari diritti evocati al fine di comprimere fino ad annullarlo quello della partecipazione dell'imputato all'udienza; tra norme ordinarie e norme eccezionali, con l'individuazione di un distinguo che non rilevava (e non rileva) affatto se la norma ritenuta chissà perché eccezionale altro non stabilisce che l'esercizio di un diritto di presenza previsto e

garantito in via generale; tra presunti vuoti normativi da colmare in via analogica ma soltanto in parte o, meglio, ad usum Delphini. Qualcosa – troppo, anzi, come si diceva – non torna principalmente in relazione al metodo di approccio al tema dell'individuazione, prima, di presunto vuoto normativo e, poi, del modo migliore di colmarlo. Con tutta la buona volontà che si possa mettere o che si voglia inventare, le valide ragioni che la Corte di Assise avrà avuto, intanto non possono essere quelle proposte con le ordinanze or ora riassunte, poi, non possono essere tali da sacrificare d'emblée il diritto di partecipazione dell'imputato al processo a suo carico che, Codice, Costituzione e C.e.d.u. alla mano è un diritto del tutto autonomo rispetto ad altri e, come tale, non è identificabile e, quindi, confondibile né con quello della pubblicità dell'udienza né con quello di difesa.

È evidente che se l'oggetto della questione proposta era costituito dal se i brutti ceffi imputati e detenuti al 41-bis dovessero partecipare all'esame del Presidente della Repubblica, la prospettiva di approccio della Corte di Assise è stata condizionata dalla soluzione che si doveva dare. Tale soluzione, anzi, non è stata il risultato del meditato rapporto della fattispecie concreta a quella astratta e al sistema, ma, evidentemente una scelta a priori e, quindi, pregiudiziale rispetto alla stessa proposizione dei termini del problema. Insomma, la soluzione che si voleva adottare – non consentire ai brutti ceffi di partecipare all'esame del Presidente della Repubblica – ha condizionato l'approccio al problema, tanto da risultare davvero inutile ed infruttuoso il tentativo di giustificarla, poi, secondo diritto.

Decisioni come quelle in commento sollevano forti dubbi sull'odierno funzionamento della giustizia in Italia e sul modo di rapportarsi del giudice rispetto allo stesso procedimento decisorio. Fossero un'eccezione dovuta alla caratura dei personaggi e alla particolarità del processo, tappandosi il naso, si potrebbero ancora dire che si è di fronte ad un eccesso al quale prima o poi qualcuno porrà rimedio. Il fatto è, però, che l'esperienza insegna come l' eccesso nella decisione *pre-scelta* rispetto alla postuma giustificazione giuridica si imponga sempre più come regola; e come l'approccio del giudice alle questioni – soprattutto a quelle *in rito* – non avvenga più secondo lo schema del raffronto del concreto alle norme e al sistema (e, quindi, secondo diritto), ma piuttosto secondo lo schema del pregiudizio (nel senso etimologico del termine: appunto, di scelta *prae-iudicium*) cui norme e sistema (il diritto, quindi) non possono che risultare piegati se il postumo richiamo ad essi è mero esercizio giustificatorio (e non vera giustificazione) della decisione.

È tale metodo, caratterizzato appunto dall'anteporre la soluzione quale si vuole che sia alla decisione quale invece avrebbe dovuto essere a seguire le nor-

me, i principi e il sistema a sconvolgere, col senso della decisione quale *risultato*, il senso stesso della conformità di essa al diritto. Non vi può essere, infatti, un richiamo alle norme che in sostanza null'altro è se non la giustificazione formale di una decisione che prescinde dalle norme perché precedente ad esse, allo stesso modo di come non vi può essere un evento se non rispetto ai fatti che lo determinano.

Di fronte a tal modo di fare giustizia è chiaro che la disillusione monti. Sostanzialmente – è inutile nasconderlo – si è alla frutta se diventa inutile parlare di diritti, di principi e di sistema senza possibilità di serio confronto. Se la soluzione piega approccio e metodo, domandarsi cosa mai siano diventati metodo, diritti, sistema è una pretesa inutile, per la molto semplice ragione per la quale dare senso giuridico a ciò che comunque deve essere al di fuori del giuridico significa non dare alcun senso. Purtroppo così vanno le cose e il diritto, con l'intera logica del decidere, rimangono e lì, come ombre.

3. Gli svarioni semantici

La dimostrazione del pre-giudizio (nel senso detto) che le ha caratterizzate fa il paio, nelle ordinanze delle Assise palermitane, con qualche svarione semantico che, presupposto di quelli giuridici successivi, incrina *ab imis* la giustificazione proposta. Ci si riferisce, in particolare, ai concetti di udienza e, a seguire, di aula di udienza, assunti secondo una particolarissima accezione che addirittura sconvolgere il lessico. Secondo le decisioni in commento, l'udienza, infatti, si identifica con l'aula di udienza e questa addirittura con quella predisposta in un palazzo di giustizia o comunque prestabilita una per tutte altrove, restando fuori dal concetto, appunto, ogni altro luogo nel quale si svolge l'attività che le parti svolgono nel dibattimento.

La sovrapposizione dei concetti è evidente al pari dell'assenza di ponderazione su cosa sia udienza e come sia proprio l'essenza di essa a non potere essere confusa né col luogo nel quale essa si svolge (se non nel senso che tale luogo è sempre e comunque quello nel quale l'udienza appunto si svolge), né con l'aula di udienza che, come per il luogo, rileva non in termini di predisposizione *una tantum* ma, come risulta evidente dagli artt. 145-bis e ss. disp. att. c.p.p., in quanto individuazione del *posto* nel quale un organo in un certo momento tiene udienza.

Visto il peso che il richiamo all'aula di udienza ha avuto nella decisione – tanto da avere escluso la possibilità della partecipazione a distanza degli imputati perché il Quirinale e, secondo l'ordito della decisione, pure il domicilio presso il quale deve essere acquisita una testimonianza non sarebbero aule in cui ai fini dell'atto il giudice tiene udienza – è opportuno ricordare, innanzi tutto,

che l'udienza, secondo lessico, altro che essere luogo o posto più o meno definito, è invece *colloquio*, *incontro*, *attenzione* prestata da qualcuno a richiesta di altri o sua sponte e, quindi, nel senso che assume nel processo, «la fase che si svolge davanti ad un giudice e che si sviluppa normalmente in contraddittorio tra le parti che a lui si rivolgono» (così il Devoto-Oli).

L'udienza, quindi, non è un luogo, né è a confondersi con l'aula d'udienza. Essa è invece la *posizione assunta* da chi, per autorità o funzione, ascolta coloro che a lui si rivolgono oppure di chi parla ad altri dopo averli convocati, nell'un caso e nell'altro evidentemente interagendo coi presenti.

Aula d'udienza, poi, è come si diceva, il luogo nel quale taluno (un tribunale o una corte, il Re, il Presidente della Repubblica, il Papa) in un certo tempo tiene udienza. Seppure è vero che di norma essa è predefinita e sita in un certo luogo, l'essenza di sito funzionale all'udienza e non influente in sé la astrae da ogni rilevanza particolare, per cui aula d'udienza è ogni sito che accoglie per le esigenze del caso (come suol dirsi: alla bisogna) le persone riunite per l'udienza. Per le udienze del Papa, ad esempio, aula d'udienza non è solo la Sala Nervi del Vaticano ove normalmente essa si svolge ma ogni altro luogo (poco importa se aperto o chiuso) nel quale il Papa tiene udienza. Per le udienze delle commissioni dei Corpi elettivi, aula di udienza non è solo quella che normalmente accoglie i membri, ma qualsiasi altro nel quale nel quale costoro, in ragione della collegialità della loro funzione, si riuniscono per ascoltare e decidere. La stessa cosa, per gli organi che amministrano la giustizia.

In tale ultimo caso, anzi, l'individuazione nel codice di procedura penale di alcune attività che, per loro natura (si pensi all'ispezione dei luoghi disposta in dibattimento), per necessità contingenti (l'esame a domicilio del teste impedito) o per privilegio (l'esame del Presidente della Repubblica), devono essere compiute in luoghi particolari vale soltanto a prevederne e quindi a legittimare la possibilità, senza nulla aggiungere o togliere, né rispetto al concetto di udienza, né rispetto a quello di aula di udienza. Aula di udienza, dunque, sarà tanto il sito del Quirinale dove è raccolta la testimonianza del Presidente della Repubblica, quanto il luogo nel quale il giudice terrà udienza per raccogliere altre testimonianze ovvero per rilevare dati utili alla sua decisione. Tanto vero ciò, che nessuno si sognerà mai di ritenere insussistente il reato di cui all'art. 343 c.p. (oltraggio ad un magistrato in udienza) o di ritenere sussistente un reato diverso nel caso di offesa all'onore e al prestigio di un magistrato che sta effettuando un'ispezione dei luoghi o sta raccogliendo la testimonianza di un

teste presso il domicilio di costui per il fatto che... siamo al di fuori dell'udienza o dell'aula d'udienza .

4. Gli svarioni ermeneutici: a) le analogie impossibili

Secondo la Corte di Assise di Palermo la previsione di cui all'art. 205 c.p.p. sarebbe sostanzialmente monca perché priva della parte concernente il modo di fare allorquando si assume la testimonianza del Capo dello Stato «nella sede in cui egli esercita la funzione». A radicalizzare l'affermazione verrebbe da chiedersi se, posto che la norma non lo specifica, il Presidente della Repubblica presta o meno giuramento o, ancora, se vige nei suoi confronti alcuna delle regola di garanzia in merito al diritto di astenersi. Evidentemente, la Corte si è fermata all'introduzione e alle conseguenze della scelta di ritenere che il luogo all'interno del palazzo presidenziale destinato all'assunzione della testimonianza non fosse, come invece è (per tutto il tempo di svolgimento dell'attività processuale) un'aula di udienza. Considerato quel luogo, appunto un'aula di udienza, l'unico problema che oggettivamente si poteva porre era quello concernente la pubblicità, ma stanti le evidenti esigenze di salvaguardare la sicurezza del Capo dello Stato dalla situazione di possibile affollamento per eccesso di curiosità e di difficoltà di gestione e di controlli su possibili infiltrazioni, la questione era facilmente risolvibile ai sensi dell'art. 472, co. 3, c.p.p.

Bisogna ricordare, però, che l'intento era quello di *tenere lontani* gli imputati e, quindi, non quello della sicurezza, ma altro era il problema. L'operazione ermeneutica di assimilazione della testimonianza del Capo dello Stato a quella del teste impedito forse è parsa la più comoda, nonostante la diversità dei presupposti e, soprattutto, nonostante la specialità (e non l'eccezionalità solo di una parte di essa, come si vedrà) della norma di cui all'art. 502 c.p.p. che, condizionata dall'esistenza delle condizioni ivi rappresentate era impossibile, in mancanza di alcun rinvio, ritenere evocabile ad integrare un'altra disposizione – quella di cui all'art. 205 c.p.p. – che, niente affatto speciale ma squisitamente *singolare* perché attributiva soltanto di una prerogativa² – nulla aveva da spartire col procedere disegnato dalla prima. Nel caso del teste impedito,

¹ V. Cass., Sez. VI, 21 marzo 1980, Brusaferri, in *Giur. it.*, 1981, II, 520.

² L'individuazione di un luogo diverso è predisposta, infatti, per l'esclusività della situazione considerata. In quanto tale, essa non riferibile, come avviene invece nei casi specialità, ad uno o più ambiti di rapporti che presentano tra loro tratti distintivi determinati ma si esaurisce con la previsione di un privilegio. Si risolve, cioè, in una vera e propria individuazione del caso singolo, rispetto alla quale quella generale risulta sostanzialmente esclusa. In tema, volendo, FÜRFARO, La specialità nella teoria generale del diritto, in La giustizia penale differenziata. I procedimenti speciali, a cura di Giunchedi, I, Torino, 2010, 3 ss.

infatti, è l'impedimento a giustificare la specialità dell'agire, laddove, invece, per il Capo dello Stato, evidentemente non impedito ma privilegiato, l'escussione «nella sede in cui esercita la funzione» è giustificata solo dal privilegio accordato alla funzione. Si versa, insomma, in una situazione caratterizzata dalla differenza di ragioni giustificative che già a considerare entrambi i casi come discipline speciali non sarebbe rinvenibile tra esse alcun punto di contatto idoneo a sorreggere l'applicazione analogica delle forme dell'una previsione all'altra³.

Si diceva, però, che la disposizione dell'art. 205 c.p.p. non è speciale rispetto al diritto generale ma squisitamente singolare, per cui addirittura il problema era risolto in nuce, in quanto l'applicazione di una disposizione speciale ad una disposizione di carattere singolare per colmare, così, le ritenute lacune di quest'ultima scavalcando il ricorso alla disciplina generale naturalmente applicabile per colmare tali lacune è un'operazione che esasperando l'aspetto finalistico a tutto discapito di quello strutturale, finisce per privilegiare gli adattamenti e rendere così attuabile questo o quel fine a dispetto del dovuto rispetto della disciplina generale⁴. Se, infatti, è già difficoltoso ritenere applicabile una disciplina speciale ad altra disciplina speciale, appunto perché tale operazione si scontra con la struttura propria delle diverse situazioni considerate e con le diverse ragioni che le governano e che giustificano la specialità, l'applicazione della disciplina speciale ad una situazione singolare (ad un privilegio, insomma, che, appunto per essere tale, laddove presenti carenze vere o presunte di disciplina non può non appoggiarsi alla disciplina generale), altro non fa che esasperare più del dovuto la differenza alla base del privilegio e, così, svilire il senso e i limiti del principio di uguaglianza di tutti i cittadini di fronte alla legge⁵.

_

³ PERDUCA, Sub *art. 205*, in *Comm. Chiavario*, II, Torino, 1990, 480, dopo avere sottolineato il carattere singolare della disposizione rileva, per altro, come la *ratio* che la sottende appare necessariamente ispirata al criterio della deroga minima alla regola generale; cosa che ad avviso di chi scrive suona ulteriore conferma alla impossibilità di ricorrere alla disciplina speciale prevista dall'art. 502 c.p.p.

⁴ Bisogna riferirsi alla dottrina civilprocessualistica pe cogliere gli aspetti esiziali di tal modo di interpretare. Sotto lo spinta degli argomenti addotti da ALLORIO, Saggio polemico sulla volontaria giurisdizione, in Riv. trim. dir. proc. civ., 1948, I, 487, quella dottrina ha abbandonato il vecchio terreno dei fini per rifarsi agli elementi strutturali, muovendo decise critiche a chi «sotto l'insegna della sostanza seguendo la corrente antica e imperiosa del teleologismo, si rifa, piuttosto che al contenuto, allo scopo dell'atto, identificato, come di consueto nel campo giuridico, con l'interesse (rectius: con la tutela di un interesse)»: così FAZZALARI, La giurisdizione volontaria. Profilo sistematico, Padova, 1953, 29.

⁸ La compatibilità del diritto singolare col principio di uguaglianza è oggetto di particolare attenzione da parte della dottrina costituzionalistica. In tema, MODUGNO, Norme singolari, speciali, eccezionali, in Enc. Dir., XXVIII, Milano, 1978, 510; PALADIN, Il principio costituzionale d'eguaglianza, Milano, 1965, 185; CERRI, L'eguaglianza nella giurisprudenza della Corte costituzionale, Milano, 1976.

5. (Segue): b) l'invenzione della eccezionalità

Secondo la decisione della Corte di Assise la norma di cui all'art. 502, co. 2, ult. parte, c.p.p. che fa salva la presenza dell'imputato all'espletamento della prova qualora egli lo richieda, ove applicata in via analogica al caso previsto dall'art. 205 c.p.p. sarebbe eccezionale rispetto alla regola generale prevista dalla prima parte dello stesso art. 502 che, come si sa, stabilisce che gli imputati nel caso di assunzione a domicilio siano rappresentati dai difensori. Ciò – spiega l'ordinanza – perché l'applicazione in via analogica di tale previsione al caso disciplinato dall'art. 205 c.p.p. è impedito dal fatto che tale norma nulla prevede, per cui l'applicazione analogica è possibile soltanto rispetto alla regola generale e non pure per l'eccezione alla regola che ricade invece nelle maglie dell'art. 14 prel.

Evidentemente, la Corte ha confuso eccezione alla regola con disposizione eccezionale. Anche se ogni disposizione eccezionale è eccezione alla regola, non ogni eccezione a regola è disposizione eccezionale. L'eccezionalità, infatti, si commisura alle deviazioni della disciplina particolare rispetto ai principi e non alle disposizioni che, pur derogando ad una regola, non stravolgo i principi che la sorreggono. Il fenomeno della eccezionalità, come si sa, si verifica allorquando nonostante la materia sia normalmente disciplinata secondo un certo criterio o un determinato procedere, la disciplina specifica, per diverse ragioni concernenti la particolarità della situazione considerata, propone differenze tali da risultare deviante nell'essenzialità dei principi propri dalla disciplina generale che governa la materia. E' proprio il fatto che tali disposizioni si sviluppino in maniera conflittuale con quella che sarebbe la disciplina secondo il diritto generale a far si che la disciplina sia eccezionale. Ed è proprio tale situazione di conflittualità coi principi del diritto generale che consente di distinguere le norme eccezionali da quelle speciali, caratterizzate invece dal disciplinare partitamente una materia ovvero un campo più circoscritto di essa già considerata in via generale dal diritto generale senza però stravolgerne più di tanto i principi.

Questi i parametri di riferimento, suona davvero extravagante l'affermazione secondo cui è da considerare eccezionale una norma (nel caso, quella *ex* art. 505, co. 2, ult. parte, c.p.p.) che, in una situazione disciplinata da disposizioni particolari, considera e, quindi, ripristina il diritto generale riaffermandone in tal modo i principi. Stabilito, infatti, che ai fini della qualificazione come eccezionale di una disposizione il referente è dato dalla deviazione di essa rispetto ai principi del diritto generale come può mai essere eccezionale una norma che nella disciplina particolare del fenomeno considerato si pone di affermazione di quei principi?

Se il diritto generale prevede che l'imputato partecipi al processo a suo carico (tanto che ogni impedimento a comparire determina la stasi del procedere), e se la disciplina particolare per l'esame a domicilio del testimone impedito stabilisce che l'imputato è rappresentato dal suo difensore, facendo però salva la possibilità che l'imputato chieda (e necessariamente ottenga) di partecipare all'atto, di eccezionalità della norma che considera e ripristina il diritto generale non è possibile parlare.

6. La confusione sul diritto dell'imputato di partecipare all'udienza

Si apprende dalla seconda delle ordinanze in commento che, più realista del Re (e molto più sensibile ai principi dei giudici), il p.m., con una memoria aveva sollecitato la Corte ad una riflessione sulle conseguenze cui si sarebbe esposta una decisione di esclusione degli imputati dall'udienza di acquisizione della testimonianza Capo dello Stato alla luce del diritto interno e del diritto sovranazionale.

Tutt'altro che infondate le preoccupazioni del p.m. e del tutto errata la confusione tra i diritti offerta dall'ordinanza in commento. Secondo la C.e.d.u., infatti, intanto il diritto di presenziare all'udienza è autonomo e distinto da ogni altro diritto; poi (riprendendo un'affermazione della Corte europea) la partecipazione fisica dell'accusato nel processo riveste un importanza "capitale" in relazione alla legalità e alla equità del processo, in relazione al suo diritto ad essere ascoltato quando e come lo ritiene e alla necessità di controllare l'esattezza delle sue affermazioni confrontandole con quelle della vittima e dei testimoni. La fondamentalità di tale diritto determina, poi, la correttezza globale della procedura anche sotto altro aspetto: appunto perché il principio dell'eguaglianza delle armi postula la effettiva possibilità per ciascuna parte di presentare la sua causa in condizioni tali da non trovarsi in una posizione di svantaggio in rapporto all'altra parte.

Il Patto ONU, per altra via, all'art. 14, co. 3, lett. *d*), espressamente enuncia il diritto «ad essere presente al processo», mentre la Raccomandazione n. 11 adottata il 21 maggio 1975 dal Comitato dei ministri del Consiglio d'Europa, sia pure a proposito di *regole minime* del giudizio *in absentia*, chiaramente, ai punti 1 e 6, individua, il principio di *effettività della citazione e della conoscenza del giudizio* al fine dell'esercizio del diritto alla partecipazione al processo.

Giova soffermarsi sugli approdi della giurisprudenza della Corte europea, anche perché ormai là si arriva. Per i Giudici di Strasburgo, come accennato, la partecipazione personale dell'imputato alle fasi del processo a suo carico, co-

stituisce un diritto che trova suo fondamento nella facoltà concessa dall'art. 6, par. 1, lett. *c*), C.e.d.u., di interrogare personalmente i testi a discarico e controinterrogare quelli a carico, proponendo direttamente istanze al giudice⁶. La fondamentale importanza della partecipazione trova poi riscontro nella necessità di verificare l'esattezza delle affermazioni dell'imputato e di compararle con quelle della vittima e dei testimoni⁷.

La Corte ha precisato, altresì, che è la nozione stessa di «processo giusto» ad implicare la facoltà, per l'accusato, di assistere al suo giudizio⁸, specificando soltanto che né la lettera, né lo spirito dell'art. 6 C.e.d.u. impediscono all'imputato di rinunciare ad dei suoi diritti atti a garantire il giusto processo e che ciò può avvenire sia in maniera espressa, sia tacitamente sempre che la rinunzia sia non equivoca e non incidere su interesse pubblico rilevante⁹.

Che dire di più? Nulla, se non ricordare a tutti che, dato il diritto positivo, è giusto solo ciò che «a lui consona» e che «la dove luminosamente si vede se in verità e non per finzione taluno ama davvero la giustizia e detesta l'ingiustizia è nel suo modo di comportarsi nei confronti di coloro sui quali più facilmente può commettere ingiustizia»¹⁰.

⁶ Corte eur. dir. uomo, 10 novembre 2004, Sejdovic c. Italia; Id., 25 marzo 1998, Belziuk c. Polonia; Id., 12 ottobre 1992, T. c. Italia; Id., 12 febbraio 1985, Colozza c. Italia.

⁷ Corte eur. dir. uomo, 21 gennaio 1999, Van Gejseghem c. Belgio; Id., 25 marzo 1998, Belziuk c. Polonia; Id., 13 maggio 1980, Artico c. Italia; Id., 3 ottobre 2000, Pobornikoff, c. Austria: nel caso la Corte ha ritenuto che la partecipazione al giudizio del difensore, seppure sufficiente a garantire la difesa tecnica su questioni processuali, non consentiva di dire giusto il processo celebrato in assenza dell'imputato perché non tradotto.

⁸ Corte eur. dir. uomo, 15 luglio 2003, Forcellini c. San Marino.

⁸ Corte eur. dir. uomo, 28 giugno 2005, Hermi c. Italia; Id., 24 maggio 2005, Stoichkov c. Bulgaria; Id. 10 novembre 2004, Sejdovic c. Italia; Id., 20 novembre 2000, Kwiatkowska c. Italia; Id., 21 febbraio 1990, Hakansson c. Svezia.

¹⁰ PLATONE, Dialoghi politici, passim.